



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BORSI"

Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I Grado di **Castagneto Carducci 57022 Donoratico (LI)**
Via Matteotti 4 - Tel. 0565/775016 Fax 0565/774345 e.mail LIIC80800C@istruzione.it – LIIC80800C@pec.istruzione.it
C.F. 80006560496 - C.M. LIIC80800C

DEROGA ALLE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (DELIBERA N. DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 20 MAGGIO 2021)

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che:

"[Omissis]Scuola secondaria di primo grado

1. *Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle Alunne e degli alunni è **richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
2. *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, **motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.***"

Con riferimento alla vigente normativa in materia di valutazione, il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 20 maggio 2021 le deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico. Quanto deliberato resta in vigore anche per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale modifica o integrazione del Collegio:

DELIBERA

In sede di scrutinio finale, prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti, il Consiglio di classe deve validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 62/2017), il numero delle assenze non deve superare il tetto massimo di $\frac{1}{4}$ rispetto al monte orario complessivo (50 giorni circa).

Il Collegio docenti valuterà eventuali deroghe rispetto al limite massimo di assenze qualora le stesse siano dovute:

1. Gravi e particolari condizioni di salute (tra cui assenze per covid_19), debitamente certificate (ospedale/ASL) che non consentono una frequenza regolare e che impediscono l'attivazione di percorsi di DAD.
2. Assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali e da questi debitamente certificate;
3. Sforamento di max 10 giorni (oltre ai 50 del punto 1) per assenze dovute a gravi impedimenti documentati ma in presenza di elementi per una valutazione dell'alunno/a.

Pertanto, gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, **non saranno scrutinati** e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

La delibera n. 35 del 20/05/2021 è approvata a maggioranza con 88 voti favorevoli e 4 astenuti.

Dirigente Scolastica
Dott.ssa Soldi Michela

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*